

IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO

RADICI E PROSPETTIVE

a cura di  
ENRICO GENTA



Edito con il contributo  
del Dipartimento di Scienze giuridiche  
dell'Università di Torino  
grazie a fondi della  
«Convenzione Regione-Università  
per la promozione di attività  
di ricerca scientifica».

## PRESENTAZIONE

Le ricerche contenute in questo volume sono il frutto di una serie di riflessioni svolte da un gruppo di persone con competenze specialistiche differenziate, anche se sostanzialmente rese omogenee dalla comune matrice giuridica. Basilare per la realizzazione del progetto di ricerca è stato il finanziamento concesso al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino dal Comitato Scientifico della «*Convenzione Regione-Università per la promozione di attività di ricerca scientifica*»<sup>1</sup>.

Partendo dalla considerazione dell'importanza di questo tema (in genere trascurato rispetto ad altri settori della legislazione scolastica ed universitaria) i collaboratori hanno impostato le rispettive ricerche e si sono incontrati nel mese di giugno del 2002 in un Seminario condotto dal prof. Giorgio Pastori<sup>2</sup>, confrontando le reciproche conoscenze e così sviluppando nel dialogo i punti di vista più importanti relativamente al diritto allo studio, in particolare universitario, da intendersi come diritto qualitativamente tra i più rilevanti da attribuirsi all'individuo che vive ed opera in una comunità autonoma ed organizzata come quella accademica<sup>3</sup>.

© Editrice Artistica Piemontese srl  
Via S. Ciriaco, 4 - 12038 Savigliano (Cuneo)  
Tel. +39 0172.726622  
Fax + 39 0172.375904  
info@edarpi.com - www.edarpi.com  
www.lartisavi.it

Stampa: L'Artistica Savigliano

ISBN 88-7320-066-4

<sup>1</sup> Al Comitato ed al Dipartimento vanno i più sentiti ringraziamenti per la cortesia e disponibilità da parte del coordinatore della ricerca e dei collaboratori.

<sup>2</sup> La relazione di G. PASTORI è pubblicata come primo contributo del presente volume.

<sup>3</sup> Sull'Università come comunità autonoma cfr. per tutti G.M. LOMBARDI, *Autonomia universitaria e riserva di legge*, in «Studi Sarsaresi», s. III-1 (1967-68), pp. 821 ss.

Nel corso del divenire storico, nel quadro delle importanti riforme settecentesche dello Stato assoluto, i Giusnaturalisti arrivarono ad una vera e propria elencazione dei diritti innati dell'uomo, che nel cruciale passaggio allo stato di società sarebbero dovuti diventare i diritti fondamentali del cittadino, e fornirono le basi per il successivo sviluppo dei diritti sociali; la Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789, che qualificava la «libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni» come «uno dei diritti più preziosi dell'uomo», affermava la facoltà per «ogni cittadino» non solo di parlare, ma anche di scrivere e stampare liberamente. Più esplicitamente, il Titolo I° della successiva Costituzione francese del 3 settembre 1791 prevedeva la creazione e l'organizzazione di un'Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d'insegnamento indispensabili a tutti gli uomini».

Dunque, risalta l'estremo interesse per l'apprendimento scolastico, a cura dello Stato, considerato senza dubbio anche come un indispensabile strumento per fornire ad ogni cittadino la possibilità di accedere alla conoscenza innanzitutto della Legge. È noto che la Rivoluzione, attuando i programmi dell'Illuminismo giuridico, innalzando un modello totalmente legicentrico, finiva per proclamare l'essenzialità dell'azione statale per la concreta tutela dei diritti del cittadino, diventato ormai pienamente consapevole delle finalità collettive dell'associazione politica di cui era partecipe.

Qui stava l'elemento discriminante rispetto alle precedenti riforme settecentesche realizzate, un po' dovunque in Europa, dai sovrani assoluti: allora l'istruzione era stata vista in una prospettiva meno pubblicistica, non perché lo Stato non dovesse occuparsene sempre di più, ma perché il risultato da conseguire continuava ad essere tutto sommato la promozione, attraverso l'utilizzo di opportunità nuove, della cultura privata del singolo, la sua civilizzazione sotto un profilo ampiamente umano: erano stati prevalenti, ancora, gli intenti culturali piuttosto che quelli direttamente politici.

Ora, invece, le esigenze rivoluzionarie del coinvolgimento di tutti i cittadini nello scopo comune, nel programma collettivo nazionale, travalicano e in fondo ignorano gli stimoli culturali là dove essi si presentano secondo una dimensione troppo «intima» e appartata: il diritto all'istruzione non è più un valore individuale, ipotizzabile al di fuori della tutela e autorità dello Stato, ma è diventato possibile solo attraverso la progettazione legislativa statale, che dovrà essere concretizzata per lo scopo ultimo della conquista di una virtù tutta «giacobina» — cioè molto pubblica e assai poco riservata. Molto giustamente si è sottolineato<sup>4</sup> il carattere «polemico» del concetto politico di nazione o di popolo nell'ideologia rivoluzionaria: per il nostro tema, si può notare la diversità — non casuale — dei toni prescrittivi che la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino userà nel 1793, quando la svolta radicale farà intravedere nuovi, stimolanti e perigliosi, contorni del bisogno collettivo di istruzione, finalizzato ai «progressi della ragione pubblica» (art. 22).

Credo che questi brevissimi richiami non possano essere omessi, se si vuole essere maggiormente consci delle diverse componenti (nel bene come nel male) della nostra eredità politico-giuridica.

La costruzione dello Stato italiano, fondato dal punto di vista costituzionale sullo Statuto carlo-albertino, condusse a soluzioni che erano il frutto fortemente ibridato del garantismo e del costruttivismo. L'assenza nel testo statutario di norme dirette e specifiche sull'istruzione, probabilmente dovuta «all'imbarazzo che la questione culturale e scolastica subiva dal rapporto con la Chiesa»<sup>5</sup>, non impedì che già nel 1848 si

<sup>4</sup> M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995, p. 61.

<sup>5</sup> U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana*, Bologna 1989, p. 542.

muovessero i primi passi sulla strada della pubblica istruzione con la legge BonCompagni, alla quale altre, fondamentali, seguirono.

Nel quadro dell'accentuazione dei compiti dell'amministrazione nazionale unitaria, gli enti universitari, totalmente pubblici, vennero inseriti all'interno della sostanziale direzione e regola da parte dello Stato, per quanto dotati poi di personalità giuridica e per quanto l'autonomia dei docenti non risultasse di fatto conculcata, così riproponendosi politicamente, anche in questo campo, l'alternanza – tipica del bifronte liberalismo italiano – di generosità e grettezze<sup>6</sup>.

Con la Costituzione vigente, che intende essere la grande norma direttiva che fornisce gli indirizzi fondamentali, il nuovo sistema dei valori conferisce all'istruzione – fino ai più alti gradi degli studi – rilevanti contorni costituzionali<sup>7</sup>.

Nella prospettiva dell'accrescimento, quantitativo e qualitativo, del ruolo dell'amministrazione pubblica, a fronte delle ormai esplicite prese di posizione costituzionali sul diritto allo studio, si rende oggi indispensabile l'analisi della «prestazione» da parte dello Stato, ma anche, e soprattutto, dell'«asse organizzativo Stato-Regioni», con il trasferimento a queste ultime di vaste attribuzioni legislative e amministrative già statali, nonché l'esame della conseguente specifica normativa regionale e dei modi di individuazione e coordinamento di ruoli e funzioni.

I piani teorici e pratici del problema del diritto allo studio universitario e post-universitario – entrambi caratterizzati la cultura di una società tecnologicamente avanzata – coinvolgono temi politici e giuridici di alto profilo insieme a risvolti

<sup>6</sup> Per tutti F. COLAO, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995.

<sup>7</sup> Lo evidenzia A. POGGI nel contributo qui pubblicato.

concreti di estrema importanza, e sono suscettibili di porsi come un interessante terreno di ricerca e discussione per delineare il rapporto cruciale tra eguaglianza sostanziale e pluralismo autonomistico nel modo più fecondo possibile.

Dicembre 2002

ENRICO GENTA